



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data Deliberazione N.

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D'AMARIO Daniele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. QUARESIMALE Pietro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

Attuazione artt. 72 e 73 del Codice del Terzo settore – Sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo settore. Accordo di programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Abruzzo. D.M. n. 9/2021 Accordo di programma Anno 2021 – Approvazione indirizzi applicativi per emanazione avviso pubblico.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA

la L. 6 giugno 2016, n. 106, recante “*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*”, ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera b), il quale prevede la redazione di un apposito codice del Terzo settore, mediante il quale provvedere al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, nonché il successivo articolo 9, comma 1, lettera g), il quale prevede l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore;

VISTO il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore” emanato in attuazione della delega di cui al capoverso precedente;

VISTO l’art. 72 del citato codice che disciplina le modalità di funzionamento ed utilizzo del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, istituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g) della citata legge n. 106/2016, destinato a sostenere anche attraverso le reti associative di cui all’art. 41 del codice, lo svolgimento di attività di interesse generale, individuate all’articolo 5 del codice medesimo, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;

VISTO altresì l’articolo 73 del codice medesimo, che disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali specificatamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l’altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, rivenienti dall’articolo 12 - comma 2 - della L. 266/1991, dall’art. 1 della L. 438/1998, dall’art. 13 della L. 383/2000;

CONSIDERATO che gli articoli sopra richiamati attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale, con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per le risorse di cui all’articolo 73, la specifica destinazione delle stesse tra le finalità legislativamente previste;

VISTO l’atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, D.M. n. 9 del 29.01.2021 (registrato dalla Corte dei conti in data 02/03/2021 al n. 391 che in attuazione degli articoli 72 e 73 del codice, individua gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e linee di attività finanziabili;

PRESO ATTO che nell’atto di indirizzo su richiamato le risorse finanziarie sono individuate come segue: Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generali nel terzo settore (art. 72 D.lgs. n. 117/2017) € 43.110.000,00 così destinate:
a) iniziative e progetti di rilevanza nazionale: € 12.780.000,00;
b) sostegno alle attività degli enti a rilevanza locale: € 20.000.000,00;

PRESO ATTO **che** con il medesimo atto vengono destinate le risorse finanziarie disponibili per l’anno 2021, da un lato alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza nazionale, dall’altro alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale (per un ammontare di € 20.000.000,00). Le caratteristiche delle iniziative e dei progetti di rilevanza locale saranno individuate a cura delle Regioni e Province autonome, nel rispetto degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento, nonché delle eventuali ulteriori priorità emergenti a livello locale e delle linee di attività di cui all’atto di indirizzo;

che la Giunta regionale, con delibera n. 350 del 14.06.2021, ha approvato lo schema dell’accordo di programma predisposto e trasmesso dal Ministero del lavoro avente ad oggetto la realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere, mediante l’utilizzo del fondo, istituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g) della legge n.106/2016, destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41 del codice, lo svolgimento di attività di interesse generale individuate all’articolo 5 del codice medesimo, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo Settore,

che in data 16.06.2021 l’accordo è stato sottoscritto digitalmente da entrambi le parti;

PRESO ATTO

che nell'atto di indirizzo su richiamato le risorse finanziarie sono individuate come segue: Riparto regionale per la realizzazione di progetti/iniziative a rilevanza locale (anno 2021) così destinate:

TOTALE ATTRIBUZIONE 2021- REGIONE ABRUZZO € 601.277,00

- a) Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore (art. 72, commi 1 e 2, del d.lgs. n.117/2017): **€ 251.634,42;**
- b) Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore (art. 73, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. n.117/2017 **€ 349.642,58**

che le risorse indicate nelle lettere a) e b) in base alle disposizioni che regolano l'accesso alle risorse del Fondo e alle altre risorse di cui all'articolo 73 del Codice, le iniziative e i progetti di rilevanza locale devono essere promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o fondazioni del Terzo settore, singole o in partenariato tra loro, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per l'anno 2022, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Per le fondazioni, per il medesimo anno, il requisito si intende assolto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Ove i procedimenti di individuazione dei soggetti attuatori degli interventi a livello locale siano avviati dopo la data di inizio dell'operatività del RUNTS, di cui all'articolo 30 del D.M. del 15 settembre 2020, potranno accedere alle risorse in parola anche le ODV, le APS e le fondazioni iscritte per la prima volta nelle corrispondenti sezioni del RUNTS.

Nel rispetto dei vincoli di destinazione soggettiva previsti dagli articoli 72 e 73 del Codice, l'ammontare dei contributi assegnati alle fondazioni del Terzo settore, a valere sulle risorse statali, non potrà eccedere il limite della quota parte di risorse assegnate a ciascuna Regione, provenienti dal fondo di cui al menzionato articolo 72 del Codice.

che le modalità attraverso le quali sarà realizzato il sostegno degli enti a rilevanza locale saranno individuate a cura delle Regioni e Province autonome nel rispetto degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività di cui all'atto di indirizzo, restando ferma la necessità che l'individuazione dei soggetti beneficiari avvenga nel rispetto dei principi di pubblicità, par condicio e predeterminazione dei criteri di concessione;

PRESO ATTO

che dalla data di comunicazione, come disposto agli artt. 4 e 5 dell'accordo di programma, decorrono i 24 mesi di durata del medesimo nonché il termine di 120 giorni entro il quale la Regione deve trasmettere al Ministero l'atto di avvio del procedimento di individuazione dei soggetti attuatori;

che la trasmissione dell'atto di cui sopra costituisce, come indicato all'articolo 6 dell'accordo, il presupposto necessario ai fini dell'erogazione del finanziamento ministeriale AdP 2021 complessivamente pari ad **€ 601.277,00;**

VISTA

la nota del competente Servizio Programmazione Sociale, Prot. n. RA/516975 /21/DPG022 del 15.11.2021 con la quale si chiedeva al Componente della Giunta preposto alle Politiche Sociali, in merito al procedimento di individuazione dei soggetti attuatori, di fornire apposite indicazioni al fine di predisporre il provvedimento circa gli indirizzi applicativi;

VISTA

la nota Prot. Segr. 07/2022 del 04.02.2022, con la quale l'Assessore preposto alle Politiche Sociali ha fornito indicazioni ritenendo opportuno di procedere all'individuazione dei soggetti attuatori come di seguito:

predisposizione di un nuovo avviso pubblico che tenga conto:

- con riferimento ai beneficiari delle risorse, l'estensione alle Fondazioni del terzo settore limitatamente alle risorse aggiuntive di cui all'art. 67 del D.L. 34/2020 (pari per la Regione Abruzzo ad € € 251.634,42);
- con riferimento ai beneficiari delle risorse, stante l'esiguità delle risorse disponibile e volendo garantire una più ampia partecipazione della platea regionale delle ODV, APS e alle Fondazioni del terzo settore soggetti attuatori, oltre ad evitare sovrapposizioni e concomitanti interventi non potranno essere valutati progetti presentati da soggetti attuatori che abbiano attualmente in corso interventi attivati a valere con le risorse dell'ADP 2020 D.M. n. 44/2020 e D.M. 93/2020 ed individuati a seguito delle DGR N. 780 dell'1/12/2020 e DG.R. n. 723 del 15.11.2021 e delle conseguenti Determinazioni Dirigenziali DPG022/56 del 10/03/2021 - del DPG022/190 del 30.08.2021 e DPG022/226 del 24.11.2021
- tra gli obiettivi generali e tutte le aree prioritarie di intervento previste negli atti di indirizzo del Ministro del lavoro specificamente di quelli riferiti agli obiettivi:
 - Porre fine ad ogni forma di povertà;
 - Ridurre le ineguaglianze;
 - Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;

ed alle relative aree prioritarie di intervento riferite agli obiettivi sopra indicati così come descritte e riportate nel D.M. n. 9 del 29/01/2021;

- altresì, al fine di favorire tutti i diversi livelli di sviluppo, ed assicurare il soddisfacimento della generalità dei bisogni senza esclusione alcuna e garantire la più ampia partecipazione, rafforzando il ruolo del terzo settore dovranno essere valorizzati tuttavia nel contempo:
 - a. le risorse dell'associazionismo e del volontariato grazie allo sviluppo di pratiche di co-progettazione per la costruzione di rapporti di partenariato integrativo;
 - b. la capacità degli enti di sostenere concretamente le attività progettuali con riferimento a maggiori percentuali di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori;
 - c. i progetti che programmino azioni a sostegno della fase di emergenza e post-emergenza legata alla pandemia Covid-19.

RITENUTO

che la Giunta Regionale debba procedere, in attuazione dell'Accordo di Programma 2021 e del D.M. n. 9/2021:

1. all'emanazione di un apposito avviso pubblico per la somma pari ad € **601.277,00**, incaricando il Servizio Programmazione Sociale della predisposizione tenendo conto dei seguenti indirizzi applicativi:

a. Beneficiari: coerentemente con il D.M. n. 9/2021 e le linee guida ministeriali di cui alla nota 16538 del 04.11.2021, le iniziative e i progetti di rilevanza locale devono essere presentati, **in forma singola o in partenariato tra loro**, dalle ODV e le APS iscritte nei preesistenti registri normati dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000; le ODV

e le APS che conseguono ex novo l'iscrizione al RUNTS; le fondazioni iscritte all'anagrafe delle ONLUS; le fondazioni che conseguono ex novo l'iscrizione al RUNTS.

Si ricorda che tra i soggetti potenziali beneficiari vanno considerate anche le APS iscritte nel registro nazionale, che hanno sede e svolgono la loro attività sul territorio di codeste Amministrazioni, in conformità alla previsione dell'articolo 7, comma 3 della legge n.383/2000, ai sensi del quale “ *l'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4*”, cioè nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Ugualmente potranno accedere alle risorse in parola le APS che hanno adottato un modello organizzativo interno decentrato, caratterizzato da un unico codice fiscale cui fanno capo varie sedi operative regionali, provinciali e sub - provinciali attraverso le quali le APS operano declinando territorialmente le proprie attività. Ai fini che rilevano in questa sede, non è dirimente il dato formale del modello organizzativo adottato, dovendosi piuttosto considerare il dato sostanziale dell'effettiva operatività di tali organizzazioni attraverso le loro strutture decentrate (pur non essendo queste ultime dotate di autonoma soggettività giuridica, poiché tali strutture vengono identificate dal codice fiscale dell'ente nazionale) sui vari territori regionali. In tale ottica, per “effettiva operatività” deve intendersi la presenza di una sede operativa stabile, organizzata, individuabile che svolga sul territorio regionale attività comprovabili. Tra i soggetti beneficiari di dette risorse vanno annoverate le reti associative aventi la tipologia di associazione di promozione sociale, di organizzazione di volontariato o di fondazione del Terzo settore, che soddisfano il requisito dell'iscrizione ai relativi precedenti registri dianzi ricordati, nonché le reti associative rientranti in una delle medesime tre tipologie sopra citate iscritte al RUNTS, fermo restando che tali risorse non potranno essere destinate a soggetti associati alla rete diversi dalle tipologie soggettive sopra richiamate.

Non potranno essere beneficiari delle risorse statali i Centri di servizio per il volontariato-CSV, stante l'espresso divieto contenuto nell'articolo 62, comma 12 del codice del Terzo settore.

Nel rispetto dei vincoli di destinazione soggettiva previsti dagli articoli 72 e 73 del Codice, l'ammontare dei contributi assegnati alle fondazioni del Terzo settore, a valere sulle risorse statali, non potrà eccedere il limite della quota parte di risorse assegnate a ciascuna Regione, provenienti dal fondo di cui al menzionato articolo 72 del Codice. Con riferimento ai beneficiari delle risorse, stante l'esiguità delle risorse disponibile e volendo garantire una più ampia partecipazione della platea regionale delle ODV, APS e alle Fondazioni del terzo settore soggetti attuatori, oltre ad evitare sovrapposizioni e concomitanti interventi non potranno essere valutati progetti presentati da soggetti attuatori che abbiano attualmente in corso interventi attivati a valere con le risorse dell'ADP 2020 D.M. n. 44/2020 e D.M. 93/2020 ed individuati a seguito delle DGR N. 780 dell'1/12/2020 e DG.R. n. 723 del 15.11.2021 e delle conseguenti Determinazioni Dirigenziali DPG022/56 del 10/03/2021 - del DPG022/190 del 30.08.2021 e DPG022/226 del 24.11.2021.

Il requisito dell'iscrizione, pena l'esclusione, dovrà essere posseduto alla data di pubblicazione dell'avviso. Ogni soggetto, in qualità di proponente o capofila o partner, potrà presentare o partecipare ad una sola proposta progettuale;

b. Progetti finanziabili: coerentemente a quanto previsto nei DM n. 9/2021, le iniziative e i progetti dovranno riguardare gli obiettivi generali e specificamente di quelli riferiti agli obiettivi:

- Porre fine ad ogni forma di povertà;
- Ridurre le ineguaglianze;
- Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;

ed alle relative aree prioritarie di intervento riferite agli obiettivi sopra indicati così come descritte e riportate nel D.M. n. 9 del 29/01/2021;

c. Quote di finanziamento:

- l'utilizzo delle risorse è quantificato in € 601.277,00 di cui
 - a) € 251.634,42 Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore (art. 72, commi 1 e 2, del d.lgs. n.117/2017):
 - b) € 349.642,58 Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore (art. 73, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. n.117/2017
- il finanziamento complessivo di ciascuna iniziativa o progetto **non potrà essere inferiore a € 10.000,00** (euro diecimila/00) **né superare l'importo di € 30.000,00** (euro trentamila/00), così da promuovere lo sviluppo di sinergie partecipative tra gli enti proponenti.
- la quota di finanziamento non potrà superare il 90% del costo totale del progetto approvato sia che esso sia presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale sia da organizzazioni di volontariato, anche in partenariato tra loro;

d. Forme di premialità: dovranno essere previste nell'avviso pubblico forme di premialità, attraverso l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, per i progetti:

- presentati in forma di partenariato da parte di organizzazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore;
- che prevedano percentuali di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori superiori al 10%;
- che programmino azioni a sostegno della fase di emergenza e post-emergenza legata alla pandemia Covid-19;

e. Tipologia di spese non ammissibili:

- in coerenza con la classificazione economica dei capitoli di spesa del bilancio dello stato e di conseguenza del bilancio della regione, il finanziamento non potrà riguardare spese in conto capitale;

f. Valutazione dei progetti

- il Direttore del Dipartimento Lavoro-Sociale provvede alla costituzione di una Commissione preposta alla verifica di ricevibilità e di ammissibilità ed alla valutazione delle istanze/proposte progettuali;

PRESO ATTO

che con DGR 805/2021 Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023. Variazione n. 24-2021 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate - e in ossequio ai principi del D.lgs. 118/2011, è stata approvata la richiesta di variazione al bilancio esercizio 2022 al fine dell'iscrizione delle entrate derivanti dall'assegnazione vincolata del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e iscrizione delle relative spese, per un importo pari ad **€ 601.277,00** nel modo seguente:

- nel Cap. Entrata 22665.1 Trasferimenti statali del codice del terzo settore per il sostegno alle attività di interesse generale da parte delle organizzazioni di volontariato e ASP € 601.277,00 - PdC 2.01.01.01.000;
- nel cap. di Spesa 71665.1 Finanziamenti del codice del terzo settore per il sostegno alle attività di interesse generale da parte delle organizzazioni di volontariato e APS - € 601.277,00. - PdC 1.04.04.01.001;

PRESO ATTO

che con nota Prot RA/58536/22 del 15.02.2022 e in ossequio ai principi del D.lgs. 118/2011, è stata richiesta la variazione di bilancio per esercizio 2022 al fine dell'iscrizione delle entrate derivanti dall'assegnazione vincolata del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e iscrizione delle relative spese, per un importo pari ad € 601.277,00 nel modo seguente:

- nel cap. di entrata 22665/1 "Trasferimenti statali art. 73 Codice terzo settore per il sostegno ad attività di interesse generale da parte di Odv e APS" - PdC 2.01.01.01.000;

- nel cap. di spesa 71665/1 “Finanziamenti art. 73 Codice Terzo Settore per il sostegno ad attività di interesse generale da parte di Organizzazioni di Volontariato e APS” – PdC 1.04.04.01.001;

DATO ATTO

che il Dirigente del “Servizio Programmazione Sociale”, competente nella materia trattata nella presente proposta, ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa sulla base dell’istruttoria effettuata;

che il Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale sulla base dell’istruttoria e del parere favorevole di cui al precedente punto, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento medesimo;

VISTA

la L.R. 14.9.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazione ed integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni rappresentate in narrativa, che si richiamano integralmente, di:

1. Procedere all’emanazione di un apposito avviso pubblico in attuazione dell’Accordo di Programma 2021, del D.M. n. 9/2021 e dell’indirizzo dell’Assessore alle Politiche Sociali di cui alla nota Prot. Segr 07/2022 del 04.02.2022, (acquisita al Prot. RA/408516/20/DPG022 del 30.11.2021):

- per la somma pari ad € **601.277,00**, di cui

a) € 251.634,42 Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore (art. 72, commi 1 e 2, del d.lgs. n.117/2017):

b) € 349.642,58 Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore (art. 73, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. n.117/2017;

incaricando il Servizio Programmazione Sociale della predisposizione tenendo conto dei seguenti indirizzi applicativi:

a. Beneficiari: coerentemente con il D.M. n. 9/2021 e le linee guida ministeriali di cui alla nota 16538 del 04.11.2021, le iniziative e i progetti di rilevanza locale devono essere presentati, **in forma singola o in partenariato tra loro**, dalle ODV e le APS iscritte nei preesistenti registri normati dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000; le ODV e le APS che conseguono ex novo l’iscrizione al RUNTS; le fondazioni iscritte all’anagrafe delle ONLUS; le fondazioni che conseguono ex novo l’iscrizione al RUNTS.

Si ricorda che tra i soggetti potenziali beneficiari vanno considerate anche le APS iscritte nel registro nazionale, che hanno sede e svolgono la loro attività sul territorio di codeste Amministrazioni, in conformità alla previsione dell’articolo 7, comma 3 della legge n.383/2000, ai sensi del quale “*l’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4*”, cioè nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Ugualmente potranno accedere alle risorse in parola le APS che hanno adottato un modello organizzativo interno decentrato, caratterizzato da un unico codice fiscale cui fanno capo varie sedi operative regionali, provinciali e sub -provinciali attraverso le quali le APS operano declinando territorialmente le proprie attività. Ai fini che rilevano in questa sede, non è dirimente il dato formale del modello organizzativo adottato, dovendosi piuttosto considerare il dato sostanziale dell’effettiva operatività di tali organizzazioni attraverso le loro strutture decentrate (pur non essendo queste ultime dotate di autonoma soggettività giuridica, poiché tali strutture vengono identificate dal codice fiscale dell’ente nazionale) sui vari territori regionali. In tale ottica, per “effettiva operatività” deve intendersi la presenza di una sede operativa stabile, organizzata, individuabile che svolga sul territorio regionale attività comprovabili. Tra i soggetti beneficiari di dette risorse vanno annoverate le reti associative aventi la tipologia di associazione di promozione sociale, di organizzazione di volontariato o di fondazione del Terzo settore, che soddisfano il requisito dell’iscrizione ai relativi precedenti registri dianzi ricordati, nonché le reti associative rientranti in una delle medesime tre tipologie sopra citate iscritte

al RUNTS, fermo restando che tali risorse non potranno essere destinate a soggetti associati alla rete diversi dalle tipologie soggettive sopra richiamate.

Non potranno essere beneficiari delle risorse statali i Centri di servizio per il volontariato-CSV, stante l'espresso divieto contenuto nell'articolo 62, comma 12 del codice del Terzo settore.

Nel rispetto dei vincoli di destinazione soggettiva previsti dagli articoli 72 e 73 del Codice, l'ammontare dei contributi assegnati alle fondazioni del Terzo settore, a valere sulle risorse statali, non potrà eccedere il limite della quota parte di risorse assegnate a ciascuna Regione, provenienti dal fondo di cui al menzionato articolo 72 del Codice.

Con riferimento ai beneficiari delle risorse, stante l'esiguità delle risorse disponibile e volendo garantire una più ampia partecipazione della platea regionale delle ODV, APS e alle Fondazioni del terzo settore soggetti attuatori, oltre ad evitare sovrapposizioni e concomitanti interventi non potranno essere valutati progetti presentati da soggetti attuatori che abbiano attualmente in corso interventi attivati a valere con le risorse dell'ADP 2020 D.M. n. 44/2020 e D.M. 93/2020 ed individuati a seguito delle DGR N. 780 dell'1/12/2020 e DG.R. n. 723 del 15.11.2021 e delle conseguenti Determinazioni Dirigenziali DPG022/56 del 10/03/2021 - del DPG022/190 del 30.08.2021 e DPG022/226 del 24.11.2021.

Il requisito dell'iscrizione, pena l'esclusione, dovrà essere posseduto alla data di pubblicazione dell'avviso. Ogni soggetto, in qualità di proponente o capofila o partner, potrà presentare o partecipare ad una sola proposta progettuale;

b. Progetti finanziabili: coerentemente a quanto previsto nei DM n. 9/2021, le iniziative e i progetti dovranno riguardare gli obiettivi generali e specificamente di quelli riferiti agli obiettivi:

- Porre fine ad ogni forma di povertà;
- Ridurre le ineguaglianze;
- Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;

ed alle relative aree prioritarie di intervento riferite agli obiettivi sopra indicati così come descritte e riportate nel D.M. n. 9 del 29/01/2021;

c. Quote di finanziamento:

- l'utilizzo delle risorse è quantificato in € 601.277,00 di cui
 - a) € 251.634,42 Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore (art. 72, commi 1 e 2, del d.lgs. n.117/2017);
 - b) € 349.642,58 Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore (art. 73, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. n.117/2017
- il finanziamento complessivo di ciascuna iniziativa o progetto **non potrà essere inferiore a € 10.000,00** (euro diecimila/00) **né superare l'importo di € 30.000,00** (euro trentamila/00), così da promuovere lo sviluppo di sinergie partecipative tra gli enti proponenti.
- la quota di finanziamento non potrà superare il 90% del costo totale del progetto approvato sia che esso sia presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale sia da organizzazioni di volontariato, anche in partenariato tra loro;

d. Forme di premialità: dovranno essere previste nell'avviso pubblico forme di premialità, attraverso l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, per i progetti:

- presentati in forma di partenariato da parte di organizzazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore;
- che prevedano percentuali di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori superiori al 10%;
- che programmino azioni a sostegno della fase di emergenza e post-emergenza legata alla pandemia Covid-19;

e. Tipologia di spese non ammissibili:

- in coerenza con la classificazione economica dei capitoli di spesa del bilancio dello stato e di conseguenza del bilancio della regione, il finanziamento non potrà riguardare spese in conto capitale;

f. Valutazione dei progetti

- il Direttore del Dipartimento Lavoro-Sociale provvede alla costituzione di una Commissione preposta alla la verifica di ricevibilità e di ammissibilità ed alla valutazione delle istanze/proposte progettuali;

2. Dare atto che:

con DGR 805/2021 Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023. Variazione n. 24-2021 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate - e in ossequio ai principi del D.lgs. 118/2011, è stata approvata la richiesta di variazione al bilancio esercizio 2022 al fine dell'iscrizione delle entrate derivanti dall'assegnazione vincolata del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e iscrizione delle relative spese, per un importo pari ad € **601.277,00** nel modo seguente:

- nel Cap. Entrata 22665.1 Trasferimenti statali del codice del terzo settore per il sostegno alle attività di interesse generale da parte delle organizzazioni di volontariato e ASP 601.277,00
- PdC 2.01.01.01.000;
- nel cap. di Spesa 71665.1 Finanziamenti del codice del terzo settore per il sostegno alle attività di interesse generale da parte delle organizzazioni di volontariato e APS.
- PdC 1.04.04.01.001;

con nota Prot RA/58536/22 del 15.02.2022 è stata presentata in ossequio ai principi del D.lgs. 118/2011, richiesta di variazione al bilancio esercizio 2022 al fine dell'iscrizione delle entrate derivanti dall'assegnazione vincolata del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e iscrizione delle relative spese, per un importo pari ad € 601.277,00 nel modo seguente:

- nel Cap. Entrata 22665.1 Trasferimenti statali del codice del terzo settore per il sostegno alle attività di interesse generale da parte delle organizzazioni di volontariato e ASP 601.277,00
- PdC 2.01.01.01.000;
- nel cap. di Spesa 71665.1 Finanziamenti del codice del terzo settore per il sostegno alle attività di interesse generale da parte delle organizzazioni di volontariato e APS.
- PdC 1.04.04.01.001;

3. Incaricare il competente Servizio Programmazione Sociale di ogni altro adempimento connesso e consequenziale al presente provvedimento;

4. Disporre la pubblicazione integrale della presente sul portale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it e sul sito web <http://www.abruzzosociale.it>

DIPARTIMENTO: **LAVORO- SOCIALE**

SERVIZIO: **PROGRAMMAZIONE SOCIALE**

UFFICIO: **PIANO SOCIALE**

L'Estensore

Concetta Troilo

Firmato elettronicamente

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

vacante

Firmato elettronicamente

(firma)

Il Dirigente del Servizio

Raimondo Pascale

Firmato digitalmente

(firma)

Il Direttore Regionale f.f.

Renata Durante

(firma)

Il Componente la Giunta

Pietro Quaresimale

(firma)

=====
=====
=====
Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====
=====
=====